

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LESSONA, NENCIONI, BARBARO, CREMISINI, CROLLA-LANZA, FERRETTI, FRANZA, FIORENTINO, GRAY, GRIMALDI, LATANZA, MOLTISANTI, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE e TURCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1964

Modifiche del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, relativo ai provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera continuativa, mutilati e invalidi di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 10 aprile 1954, n. 114 (provvedimenti a favore degli ufficiali inferiori della Marina e dell'Aeronautica e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati a riposo e dispensati dal servizio a seguito delle riduzioni dei quadri imposte dai decreti legislativi 31 maggio 1946, n. 490 e 7 maggio 1948, n. 810, e dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220), prevede per il personale militare suinducato, che il periodo di godimento dell'assegno mensile di grado, venisse considerato utile per il raggiungimento dei limiti di servizio pensionabile ed effettivo.

La caratteristica saliente e prevalente di tale legge è stata quella di provvedere alle condizioni di una notevole aliquota di ufficiali e sottufficiali delle forze Armate cessati dal servizio in applicazione delle riduzioni di quadri.

Il Parlamento ha così tentato di attenuare lo stato di disagio evidente, sopportato da varie migliaia di unità dell'anzidetto personale militare, che, per cause indipenden-

ti dalla propria volontà, lasciarono il servizio attivo.

La succitata legge per un inspiegabile silenzio ha ommesso di citare tra gli ufficiali inferiori delle forze Armate quelli dell'Esercito, che sono stati così esclusi dalla sua applicabilità.

Pur essendo evidente la volontà di mitigare con un trattamento migliore di quello pensionistico, la posizione del personale militare, costretto ad abbandonare il servizio, molti rimanevano esclusi non avendo ancora maturato un periodo minimo di servizio pensionabile (20 anni).

Proprio per sopperire a tale deficienza il primo biennio del trattamento economico previsto con i citati decreti legislativi numeri 490, 810, 500, 1220, venne attribuito con la legge n. 114 come servizio utile per il raggiungimento dei limiti del servizio pensionabile.

Rimasero però esclusi tutti quegli ufficiali e sottufficiali che avevano dovuto abbandonare il servizio attivo perchè mutilati ed invalidi della guerra 1940-45 e non ancora

in possesso di un periodo di servizio pensionabile.

Successivamente al decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 1472, furono emessi provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-45.

Tali provvedimenti ricalcano nelle loro linee essenziali quelli applicati al personale militare collocato a riposo e dispensato dal servizio in applicazione delle riduzioni di quadri imposte dal trattato di pace.

Tale decreto legislativo n. 1472, ha operato favorevolmente nei riguardi di una piccola aliquota del personale militare, particolarmente meritevole, trattandosi di mutilati ed invalidi di guerra costretti ad abbandonare il servizio attivo per sopravvenuta mancanza di un requisito essenziale per il loro stato: « l'idoneità fisica ».

Nel decreto legislativo su citato venne però omissivo quell'articolo riportato nella legge 10 aprile 1954, n. 114, per cui i primi due anni di assegni interi, conteggiati a favore sia del personale militare cessato dal servizio per le riduzioni di quadri, sia per quello invalidato da cause di guerra, non trovarono applicazione come servizio utile per il raggiungimento di quello pensionabile effettivo.

Da quanto si è esposto emerge che è equo ed urgente provvedere ad eliminare la non preveduta sperequazione nei riguardi di una categoria di ufficiali in servizio permanente effettivo e sottufficiali in carriera continuativa, già duramente provata e costretta ad abbandonare il servizio attivo per mutilazioni ed invalidità di guerra, senza diritto a pensione ordinaria.

Tale scopo si può realizzare approvando nel testo che abbiamo l'onore di sottoporvi, la modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 1472.

Detta modifica mira a far sì che i primi due anni del trattamento economico previsto dal su citato decreto legislativo n. 1472 — come per la legge 10 aprile 1954, n. 114 — vengano considerati utili per il raggiungimento del servizio pensionabile ed effettivo.

Data l'età in cui tanti ufficiali e sottufficiali combattenti vennero costretti ad abbandonare il servizio per mutilazioni ed invalidità della guerra 1940-45, concedendo quanto proponiamo, non si elargirebbe ad essi un trattamento di preferenza e di privilegio, ma si attenuerebbero soltanto le condizioni di inferiorità oggi esistenti, permettendo ad una modestissima aliquota di mutilati ed invalidi di fruire dei benefici previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali dell'Esercito della Marina militare e dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo che abbiano almeno 15 anni di servizio utile per la pensione, dei quali 12 di servizio effettivo, collocati, a seconda dei rispettivi ordinamenti, nella riserva o in congedo assoluto, o dispensati dal servizio, o collocati in riforma o a riposo, per avere conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile di guerra, da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, in conseguenza di ferite, lesioni od infermità riportate od aggravate, per servizio di guerra, nel conflitto 1940-45, hanno diritto ad un emolumento mensile che, aggiunto al trattamento risultante dalla pensione ordinaria per anzianità di servizio, determinata ai sensi dell'articolo 32, lettere *b*) e *c*) della legge 9 maggio 1940, n. 369, e relativo caroviveri e dall'indennità speciale, di cui agli articoli 48 e 57 della legge 9 maggio 1940, n. 369, 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, numero 734, e 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, faccia corrispondere, per un periodo fino al raggiungimento del limite di età prescritto, per il grado con cui cessano dal servizio permanente e comunque per non oltre due anni, il trattamento suddetto a quello spettante a titolo di stipendio, indennità militare e di carovita ai pari grado del servizio permanente e che per il rimanente periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di età faccia corrispondere il trattamento medesimo ai quattro quinti di quello dianzi specificato. Ai fini della liquidazione della pensione ordinaria è computato un periodo di 5 anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato.

Gli ufficiali predetti che non raggiungano 15 anni di servizio utile per la pensione ovvero raggiungano 15 anni di detto servizio utile, ma non 12 di servizio effettivo, hanno diritto ad un emolumento mensile per la durata di due anni pari alla differenza fra il trattamento economico di attività (a titolo di stipendio, indennità militare e carovita) e l'assegno integratore ad essi spettante in relazione agli anni di servizio prestato.

Per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica già in servizio permanente effettivo, mutilati ed invalidi della guerra 1940-45, il periodo dell'assegno mensile corrispondente allo stipendio dei pari grado in servizio permanente, è considerato utile anche per il raggiungimento dei limiti di servizio pensionabile ed effettivo ».

Art. 2.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge verrà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.